

COMMEMORAZIONE DI ALDO CHECCHINI

CARLO GUIDO MOR, M. E.

Adunanza ordinaria del 22 dicembre 1973.

A distanza di quasi un anno, non ci siamo abituati a considerare reale il vuoto che si è prodotto il 25 gennaio: è impossibile, quasi, immaginare di non veder comparire la sua esile persona e non udirne il festevole saluto: Aldo Checchini ci manca veramente, ma non ce ne vogliamo render conto. Perché Egli, nostro Presidente per un decennio — dal '52 al '63 (la più lunga Presidenza dopo quella del Messedaglia) —, viveva intensamente la vita dell'Istituto, come ha vissuto intensamente la vita universitaria, senza alcuna deviazione o abbandono. Nella Università e nelle Accademie stava la ragion di vivere di uno studioso, perché l'una e le altre erano — e sono — l'espressione più pura e più alta della spiritualità, rappresentando il vertice di ogni valore morale e culturale.

E nel valore morale della scienza Aldo Checchini credeva fermamente, come fermamente credeva in Dio e nella Religione.

Due aspetti spirituali che si concretano nella fiduciosa adesione all'antico dettame del giurista romano: «*honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*». Per Checchini tutto il suo mondo girò su questo dettame, su queste scarse e pur profonde parole, su questo programma semplice, e pur tanto difficile da attuare.

L'uomo e lo studioso ... ma sono la stessa cosa, la stessa essenza, la stessa ed univoca manifestazione del divino che è in noi, o almeno di quella parte di divino che è in noi.

Ed è logico che, fatta una scelta — l'insegnamento inteso come



ALDO CHECCHINI

1885 - 1973

missione — tutto si coordini attorno a questa scelta, l'onestà del vivere, la benevolenza verso gli altri e la loro giusta valutazione. Ma, sopra tutto, la dedizione di tutto sè stesso alla missione dell'insegnare e, ancor più, dell'educare.

Insegnare il severo metodo della ricerca, questo è educare; insegnare il valore morale di una scienza che ha pochi riflessi nella vita pratica, questo è educare; dimostrare con la propria assidua presenza che l'insegnamento non è né mestiere né professione, questo è educare; ed educare è anche il dimostrare che si può esser « buoni », senza arrendevolezza e cedimenti sia nelle relazioni umane sia in quelle scientifiche.

Tale può esser definita la tematica della vita di Checchini, nella sua espressione di docente e di studioso, e di quest'ultimo aspetto desidero cogliere l'esperienza nel nostro Istituto; nei cui Atti sono inseriti cinque studi, che sottolineano i suoi orientamenti, ed in certo senso disegnano le svolte del suo pensiero.

Nel 1909, Biagio Brugi presentava la prima nota — ma di ben 95 pagine — su « *I consiliarii nella storia della procedura* », una densa ricerca sugli aspetti di fondo che distinguono il processo magistratuale romano da quello popolare germanico, polarizzandola proprio sull'effettiva partecipazione degli ausiliari del giudice, e nello stesso tempo mettendo a fuoco il concetto stesso di « processo »: un tema che non abbandonerà per lunghi anni. E vi troviamo già, in nuce, la tematica fondamentale di tutta la sua opera, del suo orientamento scientifico: risalire ai concetti fondamentali del diritto attuale attraverso l'analisi degli aspetti antichi, così da determinare, in un certo senso, il valore perenne di essi. È un giovane, di presso a poco ventiquattro anni, ma già con idee chiare e all'apparenza semplici, perché intimamente elaborate. In questo lavoro, dunque, l'attenzione è posta sull'intervento di chi è chiamato a dare un consiglio giuridico, naturalmente elaborato e, in certo senso, fondato su una dogmatica: abbastanza precisa, nel mondo romano classico; meno precisa nel tardo romano, cui si sostituisce la forma estremamente pragmatistica ed empirica del processo germanico, in cui il « consiliario » non è più che un riconoscitore di consuetudini, il cui parere, peraltro, forma veramente il nocciolo della pronuncia orale: il presidente del placito non è che il pubblicatore di una sentenza da altri formata e determinata. Ma ecco che al rinnovarsi del

mondo giuridico, con la ripresa dello studio del diritto romano, il « sapiens », il « consiliarius » del placito resta al suo posto, mutando di importanza e di ufficio: è l'esperto necessario ed indeclinabile, che può anche non sedere a lato del giudice, ma che il giudice è tenuto ad interpellare ed a seguire nelle decisioni, qualora siano concordi. Certo, si è spostato il processo di formazione della sentenza: è il giudice che — ormai sempre persona di scienza giuridica — forma la sentenza e la pronuncia, ma la motivazione, non espressa nella sentenza stessa, è precisamente formulata nel « consilium », sempre allegato agli atti processuali. Si ritorna — è chiaro — a concetti romani, ma vi si innestano esperienze diverse, recuperando a un sistema formale un'esperienza tipica del processo orale. Altrove potremo seguire lo sviluppo del pensiero di Checchini in tal campo.

Quattro anni dopo era Tamassia a presentare una memoria del giovane libero docente e incaricato a Camerino: « *Un giudice del sec. XIII: Albertano da Brescia* ».

Noterò come i due insigni Maestri padovani si spartissero il compito di presentare all'Istituto il comune allievo, chè dell'uno e dell'altro, Brugi e Tamassia, Checchini sentì fortemente l'influenza, dal primo traendo quella chiara formazione giuridico-dogmatica che fu veramente sostanza della sua vita scientifica, (ma non va dimenticato un altro grande suo Maestro: Vittorio Polacco), dall'altro il gusto della ricerca medievaleistica, e, proprio nel caso di questa seconda nota — anch'essa consistente, di 77 pagine — la curiosità di raccogliere elementi e notizie fuori dallo stretto campo giuridico. Albertano da Brescia, infatti, è noto come moralista; ma questo aspetto, dell'ultima età del giudice al termine della sua carriera professionale, non ha potuto cancellare l'esperienza del giudice dei vari Podestà, e neppure, forse, quella del politico attivo, e nelle sue opere, strettamente morali, riaffiorano e riecheggiano motivi giuridici, di pratica giuridica più che di teoria, e ristretti, per lo più, alla materia penalistica. Ma proprio per questo interessanti, come lontano e frammentario preannuncio di un Alberto da Gandino. È questo — se mi è lecito dir così — l'unico lavoro « tamassiano » di Checchini: una ricerca, cioè, di documenti giuridici in opere che, a primo aspetto, non hanno assolutamente nulla che vi si richiami. Data l'indole degli scritti di Albertano, non potremo certamente ritrovare richiami puntuali, ma solo concettuali — e per di più limi-

tati a certi punti generali: il diritto di punire, la vendetta, e qualcos'altro — ma queste « idee » sono da Checchini coonestate in un maggior quadro di concetti giuridici — la così detta « letteratura del Podestà » — che si trovano in scritti prevalentemente politici, ma sempre con riflessi giuridici.

La terza nota — anch'essa presentata da Tamassia, nel 1914 — ci porta in un ambiente un poco dissueto a noi storici del diritto: « *Trasferimento della proprietà e costituzione delle servitù nel diritto romano post-classico* ». E una ricerca di squisita filologia romanistica, filologia proprio nel senso tecnico della parola, perché, nella discussione con Riccobono — che aveva da poco pubblicato il suo studio sulla « *traditio ficta* » nella Savigny — tutto il discorso gira sul riconoscimento di interpolazioni giustinianee o pregiustinianee, finalmente usando quelle armi che i colleghi romanisti sanno così bene adoperare quando si tratta di appuntare corpi estranei in un frammento classico. Qui la cosa è più o meno semplice: più semplice, quando le costituzioni del Codice Giustiniano possono esser controllate su quelle del Codice Teodosiano o dei Vaticana Fragmenta, meno semplice quando manchi il confronto ed il latino non è più quello dei primi secoli, ma già in evoluzione verso la lingua del IV-V secolo. Checchini difendeva alcune proposizioni del suo libro sulla « *Traditio* » allora allora uscito, e gli parve che lo studio di Riccobono non rispondesse pienamente ad una corretta esegesi di quei testi che nel suo libro egli aveva pur meditato. Non entrerei in particolari, anche perché — lo confesso — non sono proprio indicato ad assidermi come giudice, ma mi preme rispondere ad una domanda che può esser proposta: come mai un lavoro simile, da parte di uno storico medievalista?

Esso si inquadra nelle ricerche che in quel momento Checchini stava conducendo, e che erano proprio puntualizzate sul diritto romano: quelle sull'origine del processo e quelle sulla « *civitas* » romana, addirittura dell'età repubblicana, ma in vista di altri sviluppi medievali. Era, insomma, l'ambiente scientifico in cui viveva la sua mente che lo portava ad una particolare sensibilità dei problemi romanistici, di esegesi e di integrazione.

Ma nel 1918, l'uscita della seconda edizione della « *Storia del diritto italiano* » del Solmi — caro ricordo della giovinezza universitaria! — e quasi contemporaneamente del libro di Santi Romano

sugli «Ordinamenti giuridici», impose a Checchini una rimeditazione di alcuni problemi fondamentali: quelli metodologici. Ed il primo saggio fu appunto «*Il metodo di esposizione della storia giuridica italiana*», comparso negli Atti del nostro Istituto nel 1919.

È un nuovo campo di meditazioni a cui Checchini dedicherà più che quarant'anni, allargando la visuale a differenti settori. Nel '18 il punto di dissenso col Solmi non era sul criterio sincronico o diacronico della esposizione — il sincronico, per certi aspetti pare il più logico (Fonti e Diritto Pubblico), per altri, di più lenta evoluzione, il diacronico forse è preferibile (per es. per la storia del diritto privato, sempre, però, collegato all'ambiente sociale) — ma sulla cronologia, che effettivamente nella partizione del Solmi appare incerta fra messa in primo piano di fenomeni strettamente giuridici e di casualità politiche, anch'esse, per di più, viste in un contesto che effettivamente ci lascia perplessi: le preponderanze straniere ipotizzate dal Solmi (1492-1748) non corrispondono affatto alle condizioni politiche italiane — poiché l'Austria fu «preponderante», di fatto e di diritto fino al 1859 —, ma sopra tutto non corrisponde all'intima costituzione della vita giuridica italiana, cosicché parve a Checchini più confacente puntare sullo sviluppo interno del diritto, staccando il momento delle autonomie (Comuni-Principati italiani: XII-1492), da quello di un'età del diritto moderno, suddiviso in due periodi: dello Stato assoluto (1492-1848) e dello Stato giuridico e costituzionale (1848 ad oggi). In sostanza, come si vede, viene in primo piano il meccanismo interno della costituzione giuridica nei suoi particolari aspetti evolutivi, a prescindere, per un certo verso, dai «fatti» politici casuali ed esteriori, cercando, in definitiva, di far emergere quegli elementi giuridici che son sempre alla base di ogni ordinamento, e che dal più al meno si tramandano, cristallizzati od in movimento, di generazione in generazione.

Seguiranno, a questo primo impulso critico, altri saggi ed altre meditazioni, fino al 1950, ma allargati ad un altro grosso problema, venuto di balzo sulla scena della vita giuridica italiana: la qualificazione dei rapporti fra due ordinamenti giuridici quali lo Stato e la Chiesa. I patti Lateranensi furono, anche per Checchini giurista, una scossa trasformatrice. Difatti, fino al 1930, Checchini non si era occupato di questi problemi, anche se, studiando il processo, non aveva potuto esimersi dal considerare il fenomeno del processo cano-

nico: ma è solo dopo i Patti Lateranensi ch'Egli si volge di proposito al rinnovato — o rinnovando — diritto ecclesiastico: ciò con due scritti del '30, che qui non analizzerò: « *La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa* » e « *La natura giuridica della Città del Vaticano e del «Trattato» Lateranense* ». Basterà dire, del tutto superficialmente, che con questi due scritti Checchini dava una svolta decisiva a tutto il suo orientamento scientifico, tanto che la sua produzione posteriore è esattamente per due terzi dedicata al diritto ecclesiastico e solo per un terzo alla storia del diritto. Ma questa specie di « rivoluzione spirituale » è comprensibile se pensiamo al fondamentale indirizzo di Checchini, quello, cioè, dogmatico, e dogmatico attuale, per il quale la stessa interpretazione storica è veduta in funzione di precedente strutturale.

Sarebbe interessante seguire l'iter della meditazione di Checchini sui problemi che scaturivano dai Patti Lateranensi, ma, oltre che portarci molto lontano, non ho né la preparazione specifica né la statura per farlo. Le discussioni, fra il '29 ed il '40 furono accalorate fra tutti i cultori di scienze specifiche e pubblicistica: i più bei nomi della nostra collettività scientifica, dagli affermati, come Ruffini, Perassi, Jemolo, Romano, Donati, Falco, Del Giudice, agli allora giovani come d'Avack, Magni, Fedele, Giacchi, Quadri, Balladore Pallieri, ai giovanissimi, come Dossetti: Checchini entrò animosamente nelle discussioni, con precise visioni. E nel 1940 presentò al nostro Istituto la sostanziosa nota « *L'ordinamento canonico nel diritto italiano* », che mostra con quanta precisione Egli sapesse combattere su molti fronti. Infatti è tutta una discussione minuta con tanti colleghi discordanti, Fedele, Jemolo, Magni ..., sostenendo con vivacità il suo punto di vista — rimasto incrollabile fino agli ultimi tempi —, della netta separazione dei due ordinamenti sovrani « Stato » e « Chiesa », con la conseguenza giuridica di un « rinvio » — non di « recezione » — della norma statuale alla norma canonica, in sé perfettamente autonoma e conclusa, così come lo è la norma dello Stato.

Fu, questo, l'ultimo apporto scientifico di Checchini agli « Atti » del nostro Istituto; non fu l'ultimo apporto pratico.

La presidenza di Checchini coincide con una forte ripresa di attività, e mi limiterò a ricordare cronologicamente le principali presenze alla vita culturale veneta e nazionale:

- 1951: VII centenario di Marco Polo, con la pubblicazione del catalogo delle carte geografiche e delle mappe dell'Archivio di Stato; progetto di scavi ad Altino; ripresa della serie delle «Memorie»; catalogo delle Carte geografiche cinquecentesche della Marciana e del Correr
- 1955: pubblicazione del volume su Marco Polo; progetto e inizio di una Bibliografia veneziana
- 1956: Convegno sul Retroterra Veneto e nuovi progetti per Altino
- 1957: Celebrazione di Daniele Manin, Alvise da Mosto e Caboto (oratore l'Almagià)
- 1958: pubblicazione del Vocabolario goldoniano (nel quadro del centenario); convegno sulla conservazione e difesa delle Lagune, che verrà ripreso, in ristretta sede, nel '61
- 1962: Convegno su Lingue e dialetti in Italia; simposio sulle Influenze meteorologiche e oceanografiche sulla Laguna Veneta.

E a bella posta ho lasciato per ultimo un incontro sintomatico: il convegno del 1954, tenutosi a Milano e da noi, per celebrare il 150 anniversario della fondazione di quell'Istituto Nazionale, di stampo napoleonico, che fu all'origine del nostro e di quello Lombardo: i due Istituti — presiedeva il milanese l'amico indimenticabile Calderini — non solo si trovarono ancora fratelli negli scopi e nell'amore per la scienza, ma vollero suggellare come un ritorno all'unità di origine, per cui i relativi Membri Effettivi sono considerati di fatto rispettivamente e correlativamente colleghi, cosicché gli uni e gli altri, i Lombardi ed i Veneti, ricevono integralmente le pubblicazioni dell'Istituto di cui non sono Effettivi. Un tratto di signorile ed affettuosa colleganza, che si esprime proprio attraverso anche l'amicizia personale di Calderini e di Checchini.

Molto sommariamente ho ricordato l'opera di Aldo Checchini: tante idee ho dovuto lasciare in ombra, per soffermarmi solo su quelle ch'Egli ha portato qui, in Ca' Loredan, con quel suo pensiero vigile e battagliero, ma sempre cordialmente amichevole e rispettoso delle idee altrui: come si addice ad un gentiluomo.

E gentiluomo, Aldo Checchini, lo fu integralmente!